



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Tammaro Maiello

Presidente

dott.ssa Maria Rita Micci

Consigliere

dott. Antonio Palazzo

Consigliere

dott. Marco Fratini

Consigliere - Relatore

dott.ssa Carola Corrado

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto nel registro di segreteria al n. **59121**proposto da **Guido Manca**, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro

Fermi e Simona Roncoroni, elettivamente domiciliato come in atti;

contro

Procura Generale della Corte dei conti:

Procura Regionale della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la

Regione Lombardia;

Stefano Peppino Domenico Di Martino, non costituito;

Gabriella Fernanda Maria Romagnoli, non costituita;

Emanuela Stefania Enrica Troisi, non costituita:

avverso e per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la

regione Lombardia n. 165 del 2021, depositata il 17 maggio 2021, non notificata.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 19 giugno 2024, con l'assistenza della dott.ssa Giuseppina Di Maro, il relatore Cons. Fratini, l'avv. Daria Proietti per l'appellante e il Vice Procuratore generale Cons. Arturo Iadecola.

Ritenuto in

FATTO

1.La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia, con la sentenza gravata n. 165 del 2021, depositata il 17 maggio 2021, ha accolto una delle domande formulate dalla Procura, condannando l'odierno appellante, in solido con altri, a pagare al Comune di Milano la somma di € 350.000,00, oltre a rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno all'immagine dell'amministrazione.

L'odierno appellante è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, alla pena della reclusione di otto mesi e all'interdizione dai pubblici uffici per un anno e sei mesi, poiché, nell'esercizio delle funzioni di Assessore alla sicurezza del Comune di Milano, e in concorso con la dirigente sig.ra Romagnoli, nel periodo 2004-2006, aveva intenzionalmente e indebitamente favorito l'erogazione di un finanziamento comunale all'associazione privata "ALKEOS", nonché la successiva liquidazione di numerose fatture non correlate all'intervenuto svolgimento delle attività programmate.

I fatti contestati sono stati commessi nel quadro di un'operazione illecita che aveva, altresì, visto condannati per truffa aggravata gli altri convenuti Troisi, rappresentante dell'associazione, e Di Martino, Vice Presidente del Consiglio comunale e Presidente della Commissione consiliare sicurezza.

Il giudice di primo grado ha evidenziato come la vicenda abbia avuto una comprovata eco mediatica, tale da giustificare un risarcimento del danno all'immagine liquidato in € 350.000,00

2. Avverso la sentenza di condanna è stato proposto appello, affidato a cinque motivi, con i quali si deduce:

- 1) la nullità dell'azione erariale per assenza dei presupposti sostanziali di procedibilità in ordine al danno di immagine;
- 2) la prescrizione del diritto al risarcimento del danno all'immagine;
- 3) l'erroneità della sentenza nel metro di quantificazione del danno all'immagine;
- 4) l'erroneità della condanna al risarcimento del danno in solido con altri soggetti;
- 5) l'illegittimità della condanna alle spese del giudizio di primo grado.

La Procura si è regolarmente costituita in giudizio, deducendo l'inammissibilità del primo motivo di appello e l'infondatezza delle altre censure proposte dall'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.

DIRITTO

1. Il primo motivo, con il quale si lamenta la nullità dell'azione erariale per assenza dei presupposti sostanziali di procedibilità in ordine al danno di immagine è infondato.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale sul risarcimento del predetto danno, l'appellante sostiene che, nel caso di specie, non sarebbe possibile azionare una pretesa risarcitoria per danno all'immagine, poiché i fatti risalgono agli anni 2004-2005, la sentenza definitiva della Cassazione risale al 7 febbraio 2014 e l'invito a dedurre è stato notificato in data 6 febbraio 2019. La circostanza temporale fatta valere dal ricorrente è in realtà irrilevante.

Il diritto della pubblica amministrazione alla propria immagine è tutelato dalla Costituzione tra le prerogative inviolabili.

La lesione di tale diritto costituisce fonte di responsabilità: il danno investe il rapporto che lega la comunità degli amministrati all'ente per il quale il dipendente infedele agisce e postula il venir meno, da parte dei cittadini o anche di una categoria di soggetti (fruitori o prestatori di servizi od opere), del senso di affidamento e fiducia nel corretto funzionamento dell'apparato della pubblica amministrazione, nonché del senso di "appartenenza all'istituzione" stessa.

Il danno all'immagine si identifica nell'offesa al rispetto di tutte quelle disposizioni poste a tutela delle competenze, delle funzioni e delle "responsabilità" dei soggetti pubblici e nella conseguente alterazione della sua identità quale istituzione garante, di fronte alla collettività tutta, di principi di trasparenza, legalità, imparzialità ed efficienza.

Si tratta di un danno non patrimoniale, risarcibile mediante una somma di denaro a titolo di riparazione del vulnus subito.

Non sussiste alcun dubbio sulla risarcibilità, in astratto, di tale tipologia di danno inferto alla Pubblica Amministrazione: e ciò indipendentemente dal momento in cui sia stato posto in essere il fatto, dalla data della sentenza di condanna penale o dell'invito a dedurre notificato dalla Procura erariale.

Si tratta piuttosto di accertare la sussistenza dei presupposti per rendere risarcibile la lesione, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo e dell'assetto della disciplina vigente. Presupposti che, nella fattispecie, non hanno costituito oggetto di appello.

2. Non può essere accolto neppure il secondo motivo di doglianza.

Il giudice di primo grado ha ricostruito in modo corretto lo sviluppo temporale dei fatti rilevanti ai fini della prescrizione, inscrivendoli nel quadro delineato dall'art. 17, comma 30 ter, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, ai sensi del quale *"il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale"*.

Nella fattispecie in esame, occorre considerare che:

- il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto dalla costituzione di parte civile del Comune di Milano;
- il termine di prescrizione è rimasto sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale (7 febbraio 2014)
- nel gennaio 2019 è stata formalizzata la costituzione in mora da parte del Comune di Milano;

- e comunque l'invito a dedurre è stato notificato, nei confronti di almeno uno dei soggetti responsabili in solido (con effetto interruttivo esteso nei confronti di tutti gli altri ai sensi dell'art. 1310 c.c.), prima del 7 febbraio 2019.

L'azione di risarcimento del danno risulta quindi essere stata proposta prima del decorso del termine di prescrizione.

3. Passando all'esame del terzo motivo di appello, il Collegio ritiene di dover rideterminare l'ammontare del danno all'immagine, in accoglimento della censura proposta.

La sentenza del giudice di primo grado, pur correttamente ritenendo non applicabile, *ratione temporis*, la legge n° 190/2012, non ha operato un buon governo dei criteri soggettivi e oggettivi di determinazione del risarcimento, quali:

- 1) il criterio oggettivo, che si compendia nella gravità del fatto, nella reiterazione delle condotte e nell'importo eventualmente percepito come provento del reato;
- 2) il criterio soggettivo, che attiene alla posizione ricoperta dal soggetto agente responsabile, con precipuo riferimento all'importanza della funzione della quale risulti incaricato ed alla delicatezza dei compiti al medesimo affidati, specie quelli direttamente connessi con le finalità istituzionali dell'ente;
- 3) il criterio sociale, in relazione alla risonanza nell'opinione pubblica assunta dalla violazione delle regole di legalità e buon andamento, anche in considerazione della diffusione della notizia ad opera degli organi di stampa.

Nell'applicare tali criteri nella fattispecie in esame non può non essere considerata una circostanza: e cioè che la richiesta di risarcimento del danno all'immagine avanzata dal Comune di Milano in sede civile, nell'ambito del giudizio poi conclusosi con una declaratoria di difetto di giurisdizione, è stata pari ad € 50.000,00.

Lo stesso soggetto danneggiato ha quindi stimato in tale somma le conseguenze negative derivanti dalla lesione dell'immagine, in considerazione della gravità del fatto, della posizione ricoperta dall'autore dell'illecito e alla risonanza nell'opinione pubblica assunta dall'illecito medesimo.

Il Collegio, nell'applicare il criterio equitativo di liquidazione del danno all'immagine, ritiene congruo e rispondente ai predetti criteri determinare la misura del risarcimento nella medesima somma richiesta dal danneggiato e, quindi, pari ad € 50.000,00.

Resta però ferma la responsabilità solidale dei soggetti condannati con la sentenza gravata.

4. Non può infatti essere accolto il quarto motivo di appello.

Il risarcimento del danno all'immagine, oggetto del presente giudizio, origina da un fatto illecito, accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato.

Si tratta di un fatto doloso, posto in essere in concorso di più soggetti tra loro, tutti parimenti in dolo.

Tale elemento soggettivo giustifica la solidarietà della condanna in solido al risarcimento del danno all'immagine, essendo del tutto irrilevanti le circostanze dedotte dall'appellante:

i) il contributo causale individuale nella causazione del danno;

ii) il tipo di condotta (omissiva o commissiva);

iii) l'eventuale profitto derivante dall'illecito.

Tali circostanze non hanno incidenza sulla qualificazione della responsabilità in termini di solidarietà, potendo assumere una rilevanza, in base al disposto dell'art. 2055 c.c., nella individuazione delle singole quote di responsabilità tra i soggetti obbligati in solido al risarcimento del danno.

5. Non può essere accolto neppure il quinto motivo di appello.

La sentenza di primo grado, avendo accolto la domanda della Procura al risarcimento del danno all'immagine, in applicazione della regola della soccombenza, ha correttamente posto le spese a carico della parte convenuta.

Quanto invece alle spese del presente giudizio, dato l'accoglimento del terzo motivo e il rigetto delle altre censure, si ritiene di disporre la compensazione.

6. In conclusione e in sintesi, in accoglimento del solo terzo motivo di appello, il Collegio ridetermina la somma dovuta dall'appellante a titolo di risarcimento del danno nella misura di € 50.000,00 oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna penale fino al deposito della presente sentenza, e interessi dalla sentenza sino al soddisfo.

Spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Terza Centrale d'appello, definitivamente

pronunciando

ACCOGLIE PARZIALMENTE L'APPELLO

e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, ridetermina il risarcimento del danno in favore del Comune di Milano in € 50.000,00 oltre accessori come in motivazione.

Spese compensate per il presente grado.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2024.

L'estensore

Il Presidente

Marco Fratini

Tammaro Maiello

F. to digitalmente

F. to digitalmente

Depositata in Segreteria il 19/09/2024

Il Dirigente

F. to digitalmente